

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Il processo tributario è di impugnazione/merito

Il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione - annullamento, ma tra quelli di impugnazione - merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato, bensì alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva, sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria.

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 25.6.2014, n. 14418

...omissis...

La Ctr non ha motivato al riguardo limitandosi a dichiarare la illegittimità della rettifica "in mancanza di prova di concreti trasferimenti dello stesso immobile o di immobili di analoghe caratteristiche, da indicare nell'avviso di rettifica, avvenute entro il triennio che precede il momento del trasferimento".

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, applicabile *ratione temporis*, prevede "per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni".

Nella fattispecie in esame l'ufficio, pur avendo utilizzato una motivazione astratta, avendo allegato la stima xxx ha, comunque, posto i contribuenti in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, potendo contestarla efficacemente sia con riferimento all'"an" che al "quantum", avendo indicato nella motivazione dell'avviso di accertamento, trascritta in ricorso, la ubicazione del terreno, in una zona di interesse turistico balneare a carattere stagionale, estensione, il confine con il mare, l'ottima veduta panoramica, la classificazione della zona nel piano territoriale paesistico n. 1 della xxx

Pertanto deve ritenersi sufficiente a integrare e a ritenere sufficiente la motivazione dell'avviso di rettifica del maggior valore accertato dall'ufficio, la stima Uxxx allegata agli atti impositivi o riportata nei suoi elementi essenziali.

Costituisce ormai *ius receptum* nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione - annullamento, ma tra quelli di impugnazione - merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato, bensì alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva, sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria. Ne discende che, qualora il giudice tributario ravvisi la parziale infondatezza - il principio non si attaglia, invero, per evidenti ragioni, all'ipotesi di totale nullità dell'atto impositivo - della pretesa fiscale dell'amministrazione, non deve, nè può, limitarsi ad annullare l'avviso di accertamento, ma deve quantificare la pretesa tributaria ritenuta corretta, entro i limiti posti dal *petitum* delle parti (cfr. Cass. 11212/07, 25376/08, 13868/10, 21759/11).

Dovrà, dunque, il giudice di rinvio valutare la stima Ute ai fini della determinazione del valore del terreno.

In conclusione, va rigettato il primo motivo, accolti gli altri, cassata l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Lazio che si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

Rigetta il primo motivo, accoglie gli altri, cassa l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2014